**Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni**

►B **REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 2343/2002 DELLA COMMISSIONE**

**del ►C1 19 novembre 2002 ◄**

**che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee**

(GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72)

Modificato da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|---|---|---|---|---|
| | | n. | pag. | data |
| ►M1 | Regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 della Commissione del 9 luglio 2008 | L 181 | 23 | 10.7.2008 |
| ►M2 | Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione del 30 settembre 2013 | L 328 | 42 | 7.12.2013 |

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39 (2343/2002)

▼B

# REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 2343/2002 DELLA COMMISSIONE

**del ►C1 19 novembre 2002 ◄**

**che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee**

**INDICE**


| | |
|---|---|
| TITOLO I | OGGETTO |
| TITOLO II | PRINCIPI DI BILANCIO |
| CAPO 1 | PRINCIPIO DELL'UNITÀ E VERITÀ DI BILANCIO |
| CAPO 2 | PRINCIPIO DELL'ANNUALITÀ |
| CAPO 3 | PRINCIPIO DEL PAREGGIO |
| CAPO 4 | PRINCIPIO DELL'UNITÀ DI CONTO |
| CAPO 5 | PRINCIPIO DELL'UNIVERSALITÀ |
| CAPO 6 | PRINCIPIO DELLA SPECIALIZZAZIONE |
| CAPO 7 | PRINCIPIO DELLA SANA GESTIONE FINANZIARIA |
| CAPO 8 | PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA |
| TITOLO III | FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO |
| CAPO 1 | FORMAZIONE DEL BILANCIO |
| CAPO 2 | STRUTTURA E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO |
| TITOLO IV | ESECUZIONE DEL BILANCIO |
| CAPO 1 | DISPOSIZIONI GENERALI |
| CAPO 2 | AGENTI FINANZIARI |
| Sezione 1 | Principio della separazione delle funzioni |
| Sezione 2 | L'ordinatore |
| Sezione 3 | Il contabile |
| Sezione 4 | L'amministratore degli anticipi |
| CAPO 3 | RESPONSABILITÀ DEGLI AGENTI FINANZIARI |
| Sezione 1 | Disposizioni generali |
| Sezione 2 | Norme applicabili all'ordinatore e agli ordinatori delegati e sottodelegati |
| Sezione 3 | Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori di anticipi |
| CAPO 4 | OPERAZIONI DI ENTRATE |
| Sezione 1 | Disposizioni generali |
| Sezione 2 | Previsione di crediti |
| Sezione 3 | Accertamento dei crediti |
| Sezione 4 | Emissione degli ordini di riscossione |
| Sezione 5 | Recupero |
| Sezione 6 | Disposizioni specifiche applicabili alle tasse e ai canoni |
| CAPO 5 | OPERAZIONI DI SPESA |
| Sezione 1 | Impegno delle spese |
| Sezione 2 | Liquidazione delle spese |

▼B


| | |
|---|---|
| Sezione 3 | Ordinazione delle spese |
| Sezione 4 | Pagamento delle spese |
| Sezione 5 | Termini per le operazioni di spesa |
| CAPO 6 | SISTEMI INFORMATICI |
| CAPO 7 | IL REVISORE INTERNO |
| TITOLO V | AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI |
| TITOLO V *bis* | PROGETTI CON INCIDENZE SIGNIFICATIVE SUL BILANCIO |
| TITOLO V *ter* | ESPERTI |
| TITOLO VI | SOVVENZIONI CONCESSE DALL'ORGANISMO COMUNITARIO |
| TITOLO VII | RENDICONTO E CONTABILITÀ |
| CAPO 1 | RENDICONTO |
| CAPO 2 | CONTABILITÀ |
| sezione 1 | disposizioni comuni |
| sezione 2 | contabilità generale |
| sezione 3 | contabilità di bilancio |
| CAPO 3 | INVENTARIO DELLE IMMOBILIZZAZIONI |
| TITOLO VIII | CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO |
| CAPO 1 | CONTROLLO ESTERNO |
| CAPO 2 | DISCARICO |
| TITOLO IX | DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |


LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che reca regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1] e in particolare l'articolo 185, paragrafo 1,

visto il parere del Parlamento europeo [2], [da pubblicare]

visto il parere del Consiglio [2], [idem]

visto il parere della Corte dei conti [2], [idem]

considerando quanto segue:

(1) Alcuni organismi comunitari istituiti per svolgere determinati interventi comunitari sono stati dotati di personalità giuridica e, di conseguenza, di un bilancio specifico nel quadro di una regolamentazione finanziaria specifica.

(2) Al fine di garantire una certa omogeneità di tale regolamentazione rispetto al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (qui di seguito: «regolamento finanziario generale») e in applicazione delle disposizioni dell'articolo 185, paragrafo 1, di tale regolamento, il presente regolamento finanziario deve fissare le norme che disciplinano la formazione, l'esecuzione e il controllo del bilancio di detti organismi comunitari che ricevono effettivamente una sovvenzione a carico del bilancio comunitario (qui di seguito: «organismi comunitari»). Sulla base di tale regolamento finanziario quadro gli organismi in oggetto adotteranno ciascuno. il

[1] GU L 248 del 15.9.2002, pag. 1.
[2] (Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

▼B

proprio regolamento finanziario, che, come previsto dall'articolo 185 di cui sopra, potrà discostarsi dal regolamento finanziario quadro in funzione delle specificità di gestione di tali organismi, ma previo accordo della Commissione

(3) Come il regolamento finanziario generale, il presente regolamento finanziario quadro si limita ad enunciare principi generali e norme di base che disciplinano tutto il settore di bilancio in oggetto, mentre le disposizioni di applicazione potranno in seguito essere adottate dagli organismi interessati al fine di migliorare la comprensibilità del rispettivo regolamento finanziario.

(4) Ai fini della formazione e dell'esecuzione del bilancio, è opportuno ribadire la necessità di rispettare i quattro principi fondamentali dell'unità, dell'universalità, della specializzazione e dell'annualità, nonché i principi della verità di bilancio, del pareggio, dell'unità di conto, di una sana gestione finanziaria e della trasparenza.

(5) È necessario definire le competenze e le responsabilità del contabile, del revisore interno e degli ordinatori. Questi ultimi devono essere pienamente responsabili per tutte le operazioni di entrata e di spesa eseguite sotto la loro autorità e devono rispondere di tali operazioni anche, se del caso, mediante procedura disciplinare.

(6) Come le istituzioni, questi organismi non devono avere la facoltà di sottoscrivere prestiti, in conformità dell'articolo 14 del regolamento finanziario generale.

(7) La funzione di revisione interna nell'ambito degli organismi comunitari deve essere garantita dal revisore interno della Commissione, reso così garante della coerenza d'insieme del dispositivo e dei metodi di lavoro, ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale.

(8) Il calendario di formazione del bilancio, di rendiconto e di discarico deve allinearsi alle disposizioni equivalenti del regolamento finanziario generale, e l'autorità di discarico degli organismi comunitari è ora la stessa che per il bilancio generale (articolo 185, paragrafo 2, del regolamento finanziario generale).

(9) Le norme contabili applicate dagli organismi comunitari devono consentire un consolidamento con i conti delle istituzioni e a tal fine essere adottate dal contabile della Commissione conformemente all'articolo 133 del nuovo regolamento finanziario generale.

(10) Ai sensi dell'articolo 46 del regolamento finanziario generale, la tabella dell'organico deve essere oggetto dell'approvazione dell'autorità di bilancio.

(11) È opportuno che ogni organismo possa avere accesso all'istanza di cui all'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario generale, istituita dalla Commissione per valutare le irregolarità, affinché comportamenti identici siano valutati nello stesso modo.

▼B

(12) Gli organismi comunitari, in particolare perché ricevono una sovvenzione a titolo del bilancio comunitario, devono rispettare rigorosamente le stesse disposizioni che si applicano alle istituzioni in materia di appalti pubblici e di sovvenzioni concesse, a condizione che essi siano autorizzati dagli atti costitutivi di tali organismi; è sufficiente a questo proposito rimandare alle disposizioni pertinenti del regolamento finanziario generale.

(13) Come le istituzioni, gli organismi comunitari non possono, per l'esecuzione dei compiti loro affidati, ricorrere a organismi esterni di diritto privato se non in caso di necessità ed esclusivamente per compiti che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale, al fine di garantire la responsabilità di ogni organismo nell'esecuzione del suo bilancio e il rispetto degli obiettivi ad esso assegnati al momento della sua istituzione.

(14) Gli organismi comunitari devono sostenere le richieste di versamento della sovvenzione comunitaria con una previsione di tesoreria e i fondi versati dalle Comunità a titolo di tale sovvenzione devono portare benefici alle Comunità.

(15) La riscossione dei canoni e delle tasse, che costituiscono una delle risorse di questi organismi, deve essere organizzata sulla base di disposizioni specifiche.

(16) Tenuto conto delle esigenze regolamentari derivanti dagli atti costitutivi degli organismi comunitari, è opportuno adeguare la procedura di rendiconto e prevedere il parere del consiglio di amministrazione in merito ai conti.

(17) La nuova struttura di bilancio adottata nel regolamento finanziario generale deve essere utilizzata anche dagli organismi comunitari, nella misura in cui ciò sia giustificato dalla natura delle loro attività.

(18) Le uniche disposizioni del regolamento finanziario generale che devono figurare nel presente regolamento sono quelle pertinenti per gli organismi comunitari.

In particolare, il presente regolamento non deve comprendere dunque le disposizioni relative ai settori di azione che non riguardano gli organismi comunitari, né i vari metodi di esecuzione che applicano il concetto di esternalizzazione e le informazioni di bilancio destinate al Parlamento europeo e al Consiglio. Inoltre devono essere prese in considerazione solo alcune entrate con destinazione specifica previste dal regolamento finanziario generale, e infine la procedura per gli storni di stanziamenti e per la formazione del bilancio deve essere meno complessa e dettagliata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M2

_____

▼M1

*Articolo 27*

▼M2

_____

▼M1

4. L'organismo comunitario trasmette alla Commissione e all'autorità di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno:

▼M1

a) Il suo progetto di programma di lavoro;

b) il suo piano pluriennale aggiornato on materia di politica del personale, elaborato conformemente agli orientamenti della Commissione;

c) le informazioni sul numero di funzionari, agenti temporanei e contrattuali definiti nello statuto e nel regime applicabile agli altri agenti (in seguito denominato «lo statuto») per gli anni N–1 e N, nonché una stima per l'anno N+1;

d) informazioni sui contributi in natura concessi all'organismo comunitario dallo Stato membro ospitante;

e) una stima del saldo del risultato dell'esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 81, per l'anno N–1.

▼M2

_____

▼M1

7. Il bilancio e la tabella dell'organico vengono adottati dal consiglio di amministrazione. Diventano definitivi dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale che fissa l'importo della sovvenzione comunitaria, nonché la tabella dell'organico e vengono eventualmente adeguati di conseguenza.

▼M2

_____

▼B

*Articolo 40*

▼M1

1. L'ordinatore rende conto al consiglio d'amministrazione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, corredata di informazioni finanziarie e di gestione, che confermi che le informazioni figuranti in tale relazione forniscono un'immagine fedele, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese.

La relazione annuale di attività illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi assegnatigli, i rischi associati a tali operazioni, l'utilizzo delle risorse a sua disposizione e l'efficienza ed efficacia del sistema di controllo interno. Il revisore interno ai sensi dell'articolo 71 prende nota della relazione annuale di attività, nonché degli altri elementi di informazione forniti.

▼B

2. Ogni anno, al più tardi il 15 giugno, il consiglio di amministrazione trasmette all'autorità di bilancio e alla Corte dei conti un'analisi e una valutazione della relazione annuale dell'ordinatore relativa all'esercizio precedente. Tale analisi e valutazione sono incluse nella relazione annuale dell'organismo comunitario, secondo le disposizioni dell'atto costitutivo.

▼M2

_____